

## IVA

---

### ***Corrispettivi telematici: moratoria da sanzioni per il primo semestre***

di **Alessandro Bonuzzi**

La [Legge di conversione del D.L. 34/2019](#) (cd. **Decreto crescita**), ancora in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ma il cui **testo** è stato **approvato in via definitiva nella giornata di ieri**, **conferma** l'introduzione dell'obbligo di **memorizzazione elettronica** nonché di **trasmissione telematica** all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai **corrispettivi giornalieri** con decorrenza **1° luglio 2019**, per i soggetti che effettuano cessioni di beni in locali aperti al pubblico con un **volume d'affari superiore a 400.000 euro**. Per gli esercenti con un **volume d'affari fino a 400.000 euro** l'adempimento scatterà, invece, dal **1° gennaio 2020**.

A fronte di questa conferma il provvedimento introduce due importanti **novità** riguardanti, una, la **cadenza** della comunicazione e, l'altra, l'aspetto **sanzionatorio**.

In relazione al primo aspetto, va tenuto conto che l'invio dei corrispettivi **non dovrà essere effettuato con frequenza giornaliera**, bensì i **dati** dovranno essere **trasmessi telematicamente entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione**, ossia, atteso che l'adempimento riguarda prevalentemente i **commercianti al minuto**, entro 12 giorni dalla **consegna** del bene e dal contestuale **pagamento** del corrispettivo; per coloro che svolgono prestazioni di **servizi assimilate** al commercio al minuto, i 12 giorni decorrono dal **pagamento**.

Il maggior termine concesso per la trasmissione **non muta** però la **frequenza** con cui deve avvenire la **memorizzazione dei dati dei corrispettivi**, la quale rimane **giornaliera**.

Per quanto riguarda il secondo aspetto, il legislatore introduce una **moratoria da sanzioni** per il periodo che va:

- **dal 1° luglio 2019 al 31 dicembre 2019**, per gli **esercenti** con **volume d'affari superiore a 400.000 euro**;
- **dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020**, per gli **esercenti** con **volume d'affari fino a 400.000 euro**.

La novella normativa, infatti, dispone che nel descritto lasso temporale **non si applichino le sanzioni** previste **dall'articolo 2, comma 6, D.Lgs. 127/2015** se la **trasmissione telematica** è effettuata **entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione**, fermo restando i termini di liquidazione dell'Iva.

Quindi, se la **trasmissione** all'Agenzia dei **dati** dei **corrispettivi** di **tutto il mese luglio** verrà effettuata **entro il mese di agosto** non verranno applicate le sanzioni previste:

- per la **mancata emissione** di **ricevute** e **scontrini**, di cui all'[articolo 6, comma 3, D.Lgs. 471/1997](#) e
- per la **reiterazione** di tale **violazione**, di cui all'[articolo 12, comma 2, D.Lgs. 471/1997](#).

L'[articolo 2, comma 6, D.Lgs. 127/2015](#), sotto il **profilo sanzionatorio**, **richiama**, infatti, tali disposizioni, secondo cui, rispettivamente:

- nel caso di “**mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto ovvero nell'emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali, la sanzione è in ogni caso pari al 100% dell'imposta corrispondente all'importo non documentato. La stessa sanzione si applica in caso di omesse annotazioni su apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali. Se non constano omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione è punita con sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000**”;
- nel caso di contestazione “**nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi, anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie, è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese. Il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo. Se l'importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di euro 50.000 la sospensione è disposta per un periodo da un mese a sei mesi**”.

Andrà chiarito se, con l'accezione “**entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione**”, contenuta nella novella legislativa, debba intendersi:

- che l'invio dei corrispettivi del mese deve essere effettuato **prima che inizi il mese successivo**. In tal caso i corrispettivi di luglio **dovranno essere trasmessi entro il 31 luglio**; oppure
- che l'invio dei corrispettivi del mese deve essere effettuato **prima che termini il mese successivo**. In tal caso i corrispettivi di luglio **dovranno essere trasmessi entro il 31 agosto**.

A parere di chi scrive, quella da sposare dovrebbe essere la **seconda interpretazione**, ma meglio essere cauti, atteso che più di qualcuno si è già sbilanciato in favore della lettura più restrittiva.

Si noti poi che, in base al tenore letterale del provvedimento, fintantoché la **moratoria** sarà in essere, quindi per il **primo semestre** di vigenza dei nuovi obblighi, la trasmissione dei corrispettivi entro il mese successivo all'effettuazione dell'operazione dovrebbe consentire di

evitare le sanzioni applicabili, oltre che per l'**invio tardivo** dei dati, anche per la **non tempestiva memorizzazione** degli stessi.

Tenuto conto delle **difficoltà** che si stanno generando in relazione ai nuovi adempimenti telematici, l'intervento del legislatore era più che mai **auspicabile**; tuttavia, in luogo di una moratoria da sanzioni, probabilmente, sarebbe stata più opportuna una **proroga**.

La maggior parte degli esercenti non riuscirà ad avere un **registratore di cassa "in regola"** per il **prossimo 1° luglio** e non è dato sapere come potranno essere **recuperati**, sia per la trasmissione che per la memorizzazione, i dati dei corrispettivi che nel frattempo verranno emessi.



Seminario di specializzazione  
**IL RAVVEDIMENTO OPEROSO E LA CORREZIONE  
DEI PRINCIPALI ERRORI DICHIARATIVI**  
[Scopri le sedi in programmazione >](#)